

## Parte prima: Le imprese

### Presentazione del tema di discussione

*di Marilena Rispoli Farina*

*Professore ordinario di Diritto commerciale e Diritto bancario*

*Dipartimento di giurisprudenza*

*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*

*e Giovanni Falcone*

*Professore straordinario di Diritto dell'economia e Diritto bancario*

*Università Telematica Pegaso*

Lo scenario economico originato dalla grande crisi finanziaria manifestatasi a livello globale a partire dal 2008 non poteva non indurre un mutamento di approccio e di metodologia da parte del legislatore e dei "regulators" con riferimento all'emergere della crisi dell'impresa, e ciò tanto per le imprese finanziarie quanto per tutte le altre: ancora una volta, peraltro, viene confermato lo statuto "speciale" delle prime, che continua a denotare la peculiarità dei soggetti del mercato finanziario rispetto alla regolazione di "diritto comune".

Se, da un lato, il legislatore europeo e quello domestico delineano infatti nuove soluzioni per il trattamento delle crisi bancarie – sostanzialmente riposanti sui principi del *bail-in* e del *burden sharing* – la gestione della crisi delle imprese non finanziarie continua a seguire principi separati: questo appare evidente già a livello di normativa europea – nella quale le linee tendenziali di trattamento della crisi di una impresa non finanziaria appaiono già delineati nella Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014 e nella proposta di Direttiva del Parlamento europeo su Ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure per incrementare l'efficacia dei procedimenti di esdebitazione, insolvenza e ristrutturazione delle imprese in crisi del 22 novembre 2016, mentre, per quanto riguarda il trattamento della crisi bancaria, i principi generali sono distintamente e separatamente individuati nella direttiva 2014/59/UE. Con riferimento alle crisi non bancarie, l'Italia, poi, si inserisce in questo contesto in modo del tutto peculiare e (una volta tanto) tempestivo, giacché la riforma della disciplina concorsuale originata dai lavori della c.d. "Commissione Rordorf" contiene più di

una risposta alle istanze proposte a livello europeo: e questo tanto con riferimento al valore della “ristrutturazione” della impresa, quanto con riguardo alla necessità di assicurare una “seconda opportunità” all’imprenditore colpito dalla crisi.

Soprattutto l’analisi comparatistica evidenzia come uno dei problemi attuali nella gestione della crisi di una impresa sia dato dalla necessità di coinvolgere in modo più concreto ed attuale i soci, cercando di superare – pur con metodologie e strumenti talora sensibilmente differenziati – i limiti di responsabilità derivanti dalla struttura capitalistica. Tale approccio, peraltro, appare più marcato con riguardo alla disciplina delle crisi bancarie (dove il coinvolgimento del socio appare contraddistinto proprio dall’operatività del principio del *bail-in*), e più sfumato per quanto riguarda la disciplina delle altre imprese commerciali. Quanto a quest’ultimo aspetto, le soluzioni appaiono diversificate, ancorché pur sempre miranti ad un maggiore coinvolgimento del socio, considerato talora alla stregua di un creditore, ancorché “residuale”. L’obiettivo della ristrutturazione, quindi, viene perseguito attraverso strade diversificate, che possono andare dall’intervento dell’autorità giudiziaria, fino alla semplice predisposizione - il caso spagnolo è emblematico - di “incentivi negativi” rivolti ai soci affinché si determinino all’assunzione di decisioni coerenti con quell’obiettivo.

Il convegno su “Imprese e banche dopo la crisi”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli nei giorni 16 e 17 maggio 2017, ha rappresentato una importante tappa per la messa a fuoco delle tendenze espresse dai legislatori nello scenario che progressivamente può definirsi di “post-crisi”: vengono quindi qui resi disponibili alla comunità scientifica i risultati di quel dibattito, nella consapevolezza che le tendenze esaminate vanno rappresentando soltanto le prime strutture di una nuova architettura, la coerenza del cui completamento sarà a suo tempo da verificare.